

COMUNE DI SANDRIGO
Provincia di Vicenza

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'UTILIZZO
DEGLI STRUMENTI INFORMATICI**

*in applicazione del regolamento UE 2016/679
sulla protezione dei dati personali*

Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 22/07/2020

Indice generale

<i>Premessa</i>	3
<i>Art. 1 - Oggetto e finalità</i>	3
<i>Art. 2 - Principi generali e di riservatezza nelle comunicazioni</i>	4
<i>Art. 3 - Tutela del lavoratore</i>	4
<i>Art. 4 - Campo di applicazione</i>	5
<i>Art. 5 - Gestione, assegnazione e revoca delle credenziali di accesso</i>	5
<i>Art. 6 - Utilizzo della rete del Comune di Sandrigo</i>	6
<i>Art. 7 - Utilizzo degli Strumenti elettronici (PC, notebook e altri strumenti con relativi software e applicativi)</i>	7
<i>Art. 8 - Utilizzo di internet</i>	9
<i>Art. 9 - Utilizzo della posta elettronica</i>	11
<i>Art. 10 - Utilizzo dei telefoni, fax, fotocopiatrici, scanner e stampanti dell'Ente</i>	13
<i>Art. 11 - Assistenza agli utenti e manutenzioni</i>	14
<i>Art. 12 - Controlli sugli Strumenti (art. 6.1 Provv. Garante, ad integrazione dell'Informativa ex art. 13 Reg. 679/16)</i>	14
<i>Art. 13 - Conservazione dei dati</i>	17
<i>Art. 14 - Partecipazioni a Social Media</i>	17
<i>Art. 15 - Inosservanza del regolamento</i>	17
<i>Art. 16 - Utilizzo degli strumenti informatici da parte degli amministratori</i>	17
<i>Art. 17 - Disposizioni finali</i>	18

Premessa

Il presente Regolamento intende fornire ai dipendenti e collaboratori, denominati anche incaricati o utenti, del Comune di Sandrigo le indicazioni per una corretta e adeguata gestione delle informazioni personali, in particolare attraverso l'uso di sistemi, applicazioni e strumenti informatici dell'Ente.

Si specifica che tutti gli strumenti utilizzati dal lavoratore, intendo con ciò i PC, notebook, risorse, e-mail ed altri strumenti con relativi software e applicativi (di seguito più semplicemente "Strumenti"), sono messi a disposizione dall'Ente per rendere la prestazione lavorativa. Gli Strumenti, nonché le relative reti dell'Ente a cui è possibile accedere tramite gli stessi, sono domicilio informatico del Comune di Sandrigo.

I dati personali e le altre informazioni dell'Utente che sono registrati negli Strumenti o che si possono eventualmente raccogliere tramite il loro uso, sono utilizzati per finalità istituzionali, per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio dell'Ente. Per tutela del patrimonio dell'Ente si intende altresì la sicurezza informatica e la tutela del sistema informatico dell'Ente. Tali informazioni sono altresì utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro, visto che il presente Regolamento costituisce adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli, sempre nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento Europeo 679/16 sulla protezione dei dati personali.

Viene, infine, precisato che non sono installati o configurati sui sistemi informatici in uso agli utenti apparati hardware o strumenti software aventi come scopo il controllo a distanza dell'attività dei lavoratori.

Art. 1 - Oggetto e finalità

1.1 Il presente Regolamento è redatto:

- alla luce della Legge 20.5.1970, n. 300, recante "Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento";
- in attuazione del Regolamento Europeo 679/16 sulla protezione dei dati personali (d'ora in avanti Reg. 679/16 o GDPR);
- ai sensi delle "Linee guida del Garante per posta elettronica e internet" in Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 2007;
- alla luce dell'articolo 23 del D.Lgs. n. 151/2015 (c.d. Jobs Act) che modifica e rimodula la fattispecie integrante il divieto dei controlli a distanza, nella consapevolezza di dover tener conto, nell'attuale contesto produttivo, oltre agli impianti audiovisivi, anche degli altri strumenti «dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori» e di quelli «utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa».

1.2 La finalità è quella di promuovere in tutto il personale dell'Ente una corretta "cultura informatica" affinché l'utilizzo degli Strumenti informatici e telematici forniti dall'Ente, quali la posta elettronica, internet e i personal computer con i relativi software, sia conforme alle finalità dell'Ente e nel pieno rispetto della legge. Si vuole fornire a tutto il personale le indicazioni necessarie con l'obiettivo principale di evitare il verificarsi di qualsiasi abuso o uso non conforme, muovendo dalla convinzione che la prevenzione dei problemi sia preferibile rispetto alla loro successiva correzione.

Art. 2 - Principi generali e di riservatezza nelle comunicazioni

2.1 I principi che sono a fondamento del presente Regolamento sono gli stessi espressi nel GDPR, e, precisamente:

- a) il **principio di necessità**, secondo cui i sistemi informativi e i programmi informatici devono essere configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi in relazione alle finalità perseguite (art. 5 e 6 del Reg. 679/16);
- b) il **principio di correttezza**, secondo cui le caratteristiche essenziali dei trattamenti devono essere rese note ai lavoratori. Le tecnologie dell'informazione (in modo più marcato rispetto ad apparecchiature tradizionali) permettono di svolgere trattamenti ulteriori rispetto a quelli connessi ordinariamente all'attività lavorativa. Ciò, all'insaputa o senza la piena consapevolezza dei lavoratori, considerate anche le potenziali applicazioni di regola non adeguatamente conosciute dagli interessati;
- c) **i trattamenti devono essere effettuati per finalità determinate, esplicite e legittime** (art. 5 commi 1 e 2), osservando il principio di pertinenza e non eccedenza. Il datore di lavoro deve trattare i dati "nella misura meno invasiva possibile"; le attività di monitoraggio devono essere svolte solo da soggetti preposti ed essere "mirate sull'area di rischio, tenendo conto della normativa sulla protezione dei dati e, se pertinente, del principio di segretezza della corrispondenza".

2.2 Il dipendente si attiene alle seguenti regole di trattamento:

- a) È vietato comunicare a soggetti non specificatamente autorizzati i dati personali comuni, sensibili, giudiziari, sanitari o altri dati, elementi e informazioni dell'Ente dei quali il dipendente/collaboratore viene a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni e mansioni all'interno dell'Ente. In caso di dubbio, è necessario accertarsi che il soggetto cui devono essere comunicati i dati sia o meno autorizzato a riceverli, mediante richiesta preventiva al proprio Responsabile di Servizio/funzione.
- b) È vietata l'estrazione di originali e/o copie cartacee ed informatiche per uso personale di documenti, manuali, fascicoli, lettere, data base e quant'altro.
- c) È vietato lasciare incustoditi documenti, lettere, fascicoli, appunti e quant'altro possa contenere dati personali e/o informazioni dell'Ente quando il dipendente/collaboratore si allontana dalla postazione di lavoro. È vietato lasciare sulla postazione di lavoro (scrivania, bancone ecc.) materiali che non siano inerenti la pratica che si sta trattando in quel momento. Ciò vale soprattutto nel caso di lavoratori con mansioni di front office.
- d) Per le riunioni e gli incontri con Utenti, cittadini, Clienti, Fornitori, Consulenti e Collaboratori dell'Ente è necessario utilizzare le apposite Sale dedicate.

Art. 3 - Tutela del lavoratore

3.1 Alla luce dell'art. 4, comma 1, L.n. 300/1970, la regolamentazione della materia indicata nell'art. 1 del presente Regolamento, non è finalizzata all'esercizio di un controllo a distanza dei lavoratori da parte del datore di lavoro ma solo a permettere a quest'ultimo di utilizzare sistemi informativi per fare fronte ad esigenze produttive od organizzative e di sicurezza nel trattamento dei dati personali.

3.2 È garantito al singolo lavoratore il controllo sui propri dati personali secondo quanto previsto dagli articoli 15-16-17-18-20-21-78 del Reg. 679/16.

Art. 4 - Campo di applicazione

4.1 Il presente regolamento si applica a tutti i dipendenti, senza distinzione di ruolo e/o di livello, nonché a tutti i collaboratori dell'Ente, a prescindere dal rapporto contrattuale con la stessa intrattenuto.

4.2 Ai fini delle disposizioni dettate per l'utilizzo delle risorse informatiche e telematiche, per "utente" deve intendersi ogni dipendente e collaboratore in possesso di specifiche credenziali di autenticazione. Tale figura potrà anche venir indicata come "soggetto autorizzato al trattamento".

Art. 5 - Gestione, assegnazione e revoca delle credenziali di accesso

5.1 Le credenziali provvisorie di autenticazione per l'accesso alle risorse informatiche vengono assegnate dal personale del Servizio Informatica, previa formale richiesta del Responsabile dell'ufficio/servizio nell'ambito del quale verrà inserito ed andrà ad operare il nuovo utente. Nel caso di collaboratori esterni la richiesta dovrà essere inoltrata direttamente dal Responsabile dell'ufficio/servizio con il quale il collaboratore si coordina nell'espletamento del proprio incarico. La richiesta di attivazione delle credenziali dovrà essere completa di generalità dell'utente ed elenco dei sistemi informativi per i quali deve essere abilitato l'accesso. Ogni successiva variazione delle abilitazioni di accesso ai sistemi informativi dovrà essere richiesta formalmente all'Servizio Informaticadal Responsabile di riferimento.

5.2 Le credenziali di autenticazioni consistono in un codice per l'identificazione dell'utente (altresì nominati username, nome utente o user id), assegnato dall'Ufficio Informatica, ed una relativa password. La password è personale e riservata e dovrà essere conservata e custodita dall'incaricato con la massima diligenza e non divulgata.

5.3 La password deve essere di adeguata robustezza: deve essere composta da almeno 8 caratteri, formata da lettere maiuscole e minuscole e/o numeri e/o caratteri speciali (es. "\$%&+/*" ecc...). Non deve contenere riferimenti agevolmente riconducibili all'utente (username, nomi o date relative alla persona o ad un famigliaire).

5.4 È necessario procedere alla modifica della password a cura dell'utente al primo accesso e, successivamente, di norma almeno ogni sei mesi.

5.5 Il codice per l'identificazione (user-id) deve essere univoco; esso non può essere assegnato ad altri incaricati, neppure in tempi diversi.

5.6 Le credenziali di autenticazione (password e user-id) devono essere disattivate nei seguenti casi:

5.6.1 Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro con il dipendente/collaboratore. Il Responsabile dell'ufficio/servizio di riferimento dovrà comunicare formalmente e preventivamente all'Servizio Informatica la data effettiva a partire dalla quale le credenziali saranno disabilite.

5.6.2 Immediatamente, nel caso in cui il dipendente/collaboratore perda la qualità che gli consentiva di accedere allo strumento: ciò non accade solo se la persona cessa di lavorare, ma può ad esempio avvenire anche se l'incaricato viene trasferito da un ufficio all'altro, con conseguente cambio delle mansioni e degli ambiti di trattamento dei dati personali, che rendesse necessaria l'attribuzione di una nuova chiave.

5.6.3 In ogni caso, entro tre mesi di mancato utilizzo. Fa ovviamente eccezione il caso delle chiavi che sono state preventivamente autorizzate per soli scopi di gestione tecnica, il cui utilizzo assume generalmente caratteristiche di sporadicità.

Art. 6 - Utilizzo della rete del Comune di Sandrigo

6.1 Per l'accesso alle risorse informatiche del Comune di Sandrigo attraverso la rete locale, ciascun utente deve essere in possesso di credenziali di autenticazione secondo l'art. 5.

6.2 È proibito accedere alla rete e nei sistemi informativi utilizzando credenziali di altre persone.

6.3 L'accesso alla rete garantisce all'utente la disponibilità di condivisioni di rete (cartelle su server) nelle quali vanno inseriti e salvati i files di lavoro, organizzati per Servizio/Ufficio o per diversi criteri o per obiettivi specifici di lavoro. Tutte le cartelle di rete possono ospitare esclusivamente contenuti professionali. Pertanto è vietato il salvataggio sui server dell'Ente, ovvero sugli Strumenti, di documenti non inerenti l'attività lavorativa, quali a titolo esemplificativo documenti, fotografie, video, musica, pratiche personali, sms, mail personali, film e quant'altro. Ogni materiale personale rilevato dall'Servizio Informatica seguito di interventi di sicurezza informatica ovvero di manutenzione/aggiornamento su server ed anche su Strumenti viene rimosso secondo le regole previste nel successivo punto 12 del presente Regolamento, ferma ogni ulteriore responsabilità civile, penale e disciplinare.

6.4 Tutte le risorse di memorizzazione, diverse da quelle citate al punto precedente, non sono sottoposte al controllo regolare degli Amministratori di Sistema e non sono oggetto di backup periodici. A titolo di esempio e non esaustivo si citano: il disco primario (C:) o altri dischi locali dei singoli PC, la cartella "Documenti" o "Desktop" dell'utente, gli eventuali dispositivi di memorizzazione locali o di disponibilità personale come Hard disk portatili o NAS ad uso esclusivo. Tutte queste aree di memorizzazione non devono ospitare dati di interesse dell'Ente, poiché non sono garantite la sicurezza e la protezione contro la eventuale perdita di dati. Pertanto la responsabilità dei salvataggi dei dati ivi contenuti è a carico del singolo utente.

6.5 Senza il consenso del Titolare, è vietato trasferire documenti elettronici dai sistemi informativi e Strumenti dell'Ente a device esterni (hard disk, chiavette, CD, DVD e altri supporti).

6.6 Senza il consenso del Servizio Informatica è vietato salvare documenti elettronici dell'Ente (ad esempio pervenuti via mail o salvati sul Server o sullo Strumento in dotazione) su repository esterne (quali ad esempio Dropbox, GoogleDrive, OneDrive, ecc.) o altri servizi esterni.

6.7 Con regolare periodicità (almeno una volta al mese), ciascun utente provvede alla pulizia degli archivi, con cancellazione dei file obsoleti o inutili. Particolare attenzione deve essere prestata alla duplicazione dei dati, essendo infatti necessario evitare un'archiviazione ridondante.

6.8 Il Comune di Sandrigo potrà consentire l'accesso alle risorse informatiche dell'Ente anche dall'esterno dei confini dell'Ente, mediante rete VPN (Virtual Private Network), o altro canale di connessione criptato verso la rete interna.

6.9 Il Servizio Informatica si riserva la facoltà di negare o interrompere l'accesso alla rete mediante dispositivi non adeguatamente protetti e/o aggiornati, che possano costituire una concreta minaccia per la sicurezza informatica dell'Ente.

I file salvati o trattati su Server o Strumenti, sono registrati e possono essere oggetto di controllo da parte del Titolare del Trattamento, attraverso il Servizio Informatica dell'Ente, per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio dell'Ente.

I controlli possono avvenire secondo le disposizioni previste al successivo punto 12 del presente Regolamento.

Le informazioni così raccolte sono altresì utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro, compresa la verifica del rispetto del presente Regolamento, che costituisce adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli ai sensi del Regolamento Europeo 679/16 "General Data Protection".

Art. 7 - Utilizzo degli Strumenti elettronici (PC, notebook e altri strumenti con relativi software e applicativi)

7.1 Il dipendente/collaboratore è consapevole che gli Strumenti forniti sono di proprietà del Comune di Sandrigo e devono essere utilizzati esclusivamente per rendere la prestazione lavorativa. Ognuno è responsabile dell'utilizzo delle dotazioni informatiche ricevute in assegnazione. Ogni utilizzo non inerente all'attività lavorativa è vietato in quanto può contribuire ad innescare disservizi, costi di manutenzione e, soprattutto, minacce alla sicurezza. Ciascun dipendente/collaboratore si deve quindi attenere alle seguenti regole di utilizzo degli Strumenti.

7.2 L'accesso agli Strumenti dell'Ente è protetto da password; per l'accesso devono essere utilizzati Username e password assegnate dall'Servizio Informatica(cfr. 5). A tal proposito si rammenta che essi sono strettamente personali e l'utente è tenuto a conservarli nella massima segretezza.

7.3 Il Personal Computer, notebook, tablet ed ogni altro hardware deve essere custodito con cura da parte degli assegnatari evitando ogni possibile forma di danneggiamento e segnalando tempestivamente al personale del Servizio Informaticaoogni malfunzionamento e/o danneggiamento. Non è consentita l'attivazione della password d'accensione (BIOS), senza preventiva autorizzazione da parte del Servizio Informatica.

7.4 Non è consentito all'utente modificare le caratteristiche hardware e software impostate sugli Strumenti assegnati, salvo preventiva autorizzazione da parte del personale dall'Ufficio Informatica.

7.5 L'utente è tenuto a scollegarsi dal sistema, o bloccare l'accesso, ogni qualvolta sia costretto ad assentarsi dal locale nel quale è ubicata la stazione di lavoro (PC) o nel caso ritenga di non essere in grado di presidiare l'accesso alla medesima: lasciare un PC incustodito connesso alla rete può essere causa di utilizzo da parte di terzi senza che vi sia la possibilità di provarne in seguito l'indebito uso.

7.6 Agli utenti autorizzati al trattamento dei dati è fatto divieto l'accesso contemporaneo con lo stesso account da più postazioni PC.

7.7 Le informazioni archiviate sul PC locale devono essere esclusivamente quelle necessarie all'attività lavorativa assegnata.

7.8 Costituisce buona regola la pulizia periodica degli archivi memorizzati sul proprio PC, con cancellazione dei file obsoleti o non più utili.

7.9 La gestione dei dati su PC è demandata all'utente utilizzatore che dovrà provvedere a memorizzare sulle condivisioni dell'Ente dati che possono essere utilizzati anche da altri utenti, evitando di mantenere l'esclusività su di essi. Non è consentita l'installazione di programmi diversi da quelli autorizzati dall'Ufficio Informatica.

7.10 Gli operatori del Servizio Informatica possono in qualunque momento procedere alla rimozione di ogni file o applicazione che riterranno essere pericolosi per la sicurezza dei PC, della rete locale e dei server dell'Ente, nonché tutte le impostazioni eventualmente configurate che possano interferire con il corretto funzionamento dei servizi informatici dell'Ente.

7.11 È obbligatorio consentire l'installazione degli aggiornamenti di sistema che vengono proposti automaticamente, al primo momento disponibile, in modo tale da mantenere il PC sempre protetto.

7.12 È vietato utilizzare il PC per l'acquisizione, la duplicazione e/o la trasmissione illegale di opere protette da copyright.

7.13 E' disattivata l'esecuzione automatica dei contenuti dinamici (e.g. macro) presenti nei file. Nel caso in cui venga eseguito un file che contiene istruzioni automatizzate (macro), all'utente viene chiesta e data comunque la possibilità di attivare il programma. E' responsabilità dell'utente garantire sull'origine del file stesso.

7.14 È vietato l'utilizzo di supporti di memoria (chiavi USB, CD, DVD o altri supporti) per il salvataggio di dati trattati tramite gli Strumenti dell'Ente, salvo che il supporto utilizzato sia stato fornito dall'Ufficio Informatica. In tale caso, il supporto fornito può essere utilizzato esclusivamente per finalità lavorative.

7.15 E' inibita ed è vietata l'esecuzione automatica dei contenuti al momento della connessione dei dispositivi removibili.

7.16 È assolutamente vietato connettere al PC qualsiasi periferica non autorizzata preventivamente dall'Ufficio Informatica.

7.17 È assolutamente vietato connettere alla rete locale qualsiasi dispositivo (PC esterni, router, switch, modem, etc.) non autorizzato preventivamente dall'Ufficio Informatica.

7.18 Nel caso in cui l'utente dovesse notare comportamenti anomali del PC, l'utente stesso è tenuto a comunicarlo tempestivamente all'Ufficio Informatica.

7.19 I PC portatili utilizzati all'esterno (riunioni, incontri, convegni, ecc..) o in luoghi di facile accesso (sala consiglio, sala giunta, ecc..), in caso di allontanamento, devono essere custoditi in un luogo protetto.

7.20 Le postazioni PC devono essere spente ogni sera prima di lasciare gli uffici o in caso di inutilizzo prolungato.

Art. 8 - Utilizzo di internet

Le regole di seguito specificate sono adottate anche ai sensi delle "Linee guida del Garante per posta elettronica e internet" pubblicate in Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 2007.

Ciascun dipendente/collaboratore si deve attenere alle seguenti regole di utilizzo della rete Internet e dei relativi servizi.

8.1 È ammessa solo la navigazione in siti considerati correlati con la prestazione lavorativa. L'accesso è consentito tramite il firewall dell'Ente con le sue policy di sicurezza debitamente implementate e aggiornate, ad es. i siti istituzionali, i siti degli Enti locali, di fornitori e partner dell'Ente.

8.2 È vietato compiere azioni che siano potenzialmente in grado di arrecare danno all'Ente, ad esempio, il download o l'upload di file audio e/o video, l'uso di servizi di rete con finalità ludiche o, comunque, estranee all'attività lavorativa.

8.3 È vietato a chiunque il download di qualunque tipo di software gratuito (freeware) o shareware prelevato da siti Internet, se non espressamente autorizzato dall'Ufficio Informatica.

8.4 L'Ente si riserva di bloccare l'accesso a siti "a rischio" attraverso l'utilizzo di blacklist pubbliche in continuo aggiornamento e di predisporre filtri, basati su sistemi euristici di valutazione del livello di sicurezza dei siti web remoti, tali da prevenire operazioni potenzialmente pericolose o comportamenti impropri. In caso di blocco accidentale di siti di interesse dell'Ente, contattare il Servizio Informatica per uno sblocco selettivo.

8.5 Nel caso in cui, per ragioni di servizio, si necessiti di una navigazione libera dai filtri del suddetto firewall, è necessario richiedere lo sblocco mediante una mail indirizzata all'Ufficio Informatica, ed in copia al Responsabile del Servizio competente, nella quale siano indicati chiaramente: motivo della richiesta, utente e postazione da cui effettuare la navigazione libera, intervallo di tempo richiesto per completare l'attività. L'utente, nello svolgimento delle proprie attività, deve comunque tenere presente in modo particolare i punti 12 e 12.2 del presente regolamento. Al termine dell'attività gli addetti del Servizio Informatica ripristineranno i filtri nella situazione iniziale.

8.6 È tassativamente vietata l'effettuazione di ogni genere di transazione finanziaria ivi comprese le operazioni di remote banking, acquisti on-line e simili, salvo i casi direttamente gestiti dal servizio finanziario, con il rispetto delle normali procedure di acquisto.

8.7 È assolutamente vietato l'utilizzo di abbonamenti privati per effettuare la connessione a Internet tranne in casi del tutto eccezionali e previa autorizzazione del Servizio Informatica e della direzione Generale previo parere tecnico degli stessi Amministratori.

8.8 È assolutamente vietata la partecipazione a Forum non professionali, ai Social Network, l'utilizzo di chat line (esclusi gli strumenti autorizzati), di bacheche elettroniche e le registrazioni in guest books anche utilizzando pseudonimi (o nicknames).

8.9 È consentito l'uso di strumenti di messaggistica istantanea, per permettere un'efficace e comoda comunicazione tra i colleghi, mediante i soli strumenti autorizzati dall'Ufficio Informatica. Tali strumenti hanno lo scopo di migliorare la collaborazione tra utenti aggiungendo un ulteriore canale comunicativo rispetto agli spostamenti fisici, alle chiamate telefoniche ed e-mail. È consentito un utilizzo legato esclusivamente a scopi professionali.

8.10 Per motivi tecnici e di buon funzionamento del sistema informatico è buona norma, salvo comprovata necessità, non accedere a risorse web che impegnino in modo rilevante banda, come a titolo esemplificativo: filmati (tratti da youtube, siti di informazione, siti di streaming ecc) o web radio, in quanto possono limitare e/o compromettere l'uso della rete agli altri utenti.

Art. 9 - Utilizzo della posta elettronica

Le regole di seguito specificate sono adottate anche ai sensi delle "Linee guida del Garante per posta elettronica e internet" pubblicate in Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 2007.

La Posta Elettronica di tutti gli account con suffisso "@comune.sandrigio.vi.it" rappresenta, ormai, una forma di comunicazione analoga a quella scritta su carta intestata del Comune.

Ciascun dipendente/collaboratore quindi si deve attenere alle seguenti regole di utilizzo dell'indirizzo di Posta elettronica.

9.1 Ad ogni dipendente viene fornito un account e-mail dell'Ente nominativo, generalmente coerente con il modello "ufficio@comune.sandrigo.vi.it". L'utilizzo dell'e-mail deve essere limitato esclusivamente a scopi dell'Ente, ed è assolutamente vietato ogni utilizzo di tipo privato. L'utente a cui è assegnata una casella di posta elettronica è responsabile del corretto utilizzo della stessa.

9.2 L'iscrizione a mailing-list o newsletter esterne con il proprio indirizzo dell'Ente personale è concessa esclusivamente per motivi professionali. Prima di iscriversi occorre verificare anticipatamente l'affidabilità del sito che offre il servizio.

9.3 Allo scopo di garantire sicurezza alla rete dell'Ente, evitare di aprire messaggi di posta in arrivo da mittenti di cui non si conosce l'identità o con contenuto sospetto o insolito, oppure che contengano allegati di tipo *.exe, *.com, *.vbs, *.htm, *.scr, *.bat, *.js, *.pif. ecc... È necessario porre molta attenzione, inoltre, alla credibilità del messaggio e del mittente per evitare casi di phishing o frodi informatiche. In qualunque situazione di incertezza contattare l'Servizio Informaticaper una valutazione dei singoli casi.

9.4 Non è consentito diffondere messaggi del tipo "catena di S. Antonio" o di tipologia simile anche se il contenuto sembra meritevole di attenzione; in particolare gli appelli di solidarietà e i messaggi che informano dell'esistenza di nuovi virus. In generale è vietato l'invio di messaggi pubblicitari di prodotti di qualsiasi tipo.

9.5 Nel caso fosse necessario inviare allegati "pesanti" (superiori a 5 MB) è opportuno ricorrere prima alla compressione dei file originali in un archivio di formato.zip o equivalenti. Nel caso di allegati ancora più voluminosi è necessario rivolgersi all'Ufficio Informatica.

9.6 Nel caso in cui fosse necessario inviare a destinatari esterni messaggi contenenti allegati con dati personali o dati personali particolari, è obbligatorio che questi allegati vengano preventivamente resi inintelligibili attraverso crittazione con apposito software (archiviazione e compressione con password). La password di crittazione deve essere comunicata al destinatario attraverso un canale diverso dalla mail (ad esempio per lettera o per telefono) e mai assieme ai dati criptati. Tutte le informazioni dell'Ente, i dati personali e/o sensibili di competenza dell'Ente possono essere inviati soltanto a destinatari - persone o Enti – qualificati e competenti.

9.7 Non è consentito l'invio automatico di e-mail all'indirizzo e-mail privato (attivando per esempio un "inoltrato" automatico delle e-mail entranti), anche durante i periodi di assenza (es. ferie, malattia, infortunio ecc.). In questa ultima ipotesi, è raccomandabile utilizzare un messaggio "Fuori Ufficio" facendo menzione di chi, all'interno dell'Ente, assumerà le mansioni durante l'assenza, oppure indicando un indirizzo di mail alternativo. Rivolgersi all'Servizio Informaticaper tale eventualità.

9.8 In caso di assenza improvvisa o prolungata e per improrogabili necessità legate all'attività lavorativa, qualora non fosse possibile attivare la funzione di risposta automatica o l'inoltrato automatico su altre caselle dell'Ente e si debba conoscere il contenuto dei messaggi di posta elettronica, il titolare della casella di posta ha la facoltà di delegare un altro dipendente (fiduciario) per verificare il contenuto di messaggi e per inoltrare al titolare del trattamento quelli ritenuti rilevanti per lo svolgimento dell'attività lavorativa. Sarà compito del Responsabile del Servizio competente assicurarsi che sia informato il lavoratore interessato alla prima occasione utile;

9.9 La diffusione massiva di messaggi di posta elettronica deve essere effettuata esclusivamente per motivi inerenti il servizio, possibilmente su autorizzazione del Responsabile del Servizio competente. Per evitare che le eventuali risposte siano inoltrate

a tutti, generando traffico eccessivo ed indesiderato, i destinatari dovranno essere messi in copia nascosta (Bcc o Ccn) se la tipologia del messaggio lo consente.

9.10 È vietato inviare posta elettronica in nome e per conto di un altro utente, salvo sua espressa autorizzazione;

9.11 La casella di posta elettronica personale deve essere mantenuta in ordine, cancellando messaggi e documenti la cui conservazione non è più necessaria. Anche la conservazione di messaggi con allegati pesanti è da evitare per quanto possibile, preferendo, in alternativa, il salvataggio dell'allegato sulle condivisioni dell'Ente.

9.12 I messaggi in entrata vengono sistematicamente analizzati alla ricerca di virus e malware e per l'eliminazione dello spam. I messaggi che dovessero contenere virus vengono eliminati dal sistema e il mittente/destinatario viene avvisato mediante messaggio specifico.

9.13 Ogni utente è responsabile in via esclusiva del contenuto di messaggi, file di testo, immagini, file audio e qualsiasi allegato da egli pubblicato o trasmesso attraverso i sistemi di Posta Elettronica e lo stesso ha l'obbligo di controllare gli allegati di posta elettronica ricevuti prima del loro utilizzo.

9.14 Alla fine del messaggio di posta da inviare, deve essere apposto un messaggio di "disclaimer" (Si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio sono confidenziali. Ogni utilizzo o diffusione anche parziale non autorizzato può essere perseguito ai sensi del D.Lgs 196/2003 e del regolamento UE 2016/679. Qualora non siate i destinatari di questa e-mail vi preghiamo di cancellarla e di notificare al mittente l'errore. I messaggi e gli allegati eventuali sono controllati con sistema antivirus aggiornato. Non possiamo comunque garantire che gli stessi giungano integri e non modificati a destinazione. E' buona norma controllare i messaggi in arrivo e i loro allegati con sistemi antivirus aggiornati. Il mittente non è responsabile di eventuali danni provocati da virus o malware trasmessi con questa email.)

Si informa che le comunicazioni anche elettroniche ed i documenti elettronici allegati possono avere rilevanza procedimentale e pertanto devono essere conservate per la durata prevista dalla normativa vigente.

Si informa altresì che l'Ente, per il tramite del Servizio Informatica, non controlla sistematicamente il flusso di comunicazioni mail né è dotato di sistemi per la lettura o analisi sistematica dei messaggi di posta elettronica ovvero dei relativi dati esteriori, al di là di quanto tecnicamente necessario per svolgere il servizio e-mail.

Si informa che, in caso di cessazione del rapporto lavorativo del dipendente o in caso di riorganizzazione degli uffici, il Responsabile del Servizio richiederà all'Servizio Informatica la sospensione dell'account di posta elettronica o la riassegnazione a nuovo dipendente. In caso di sospensione l'account rimarrà attivo e visibile ad un soggetto incaricato dall'Ente solo in ricezione, il quale tratterà i dati e le informazioni pervenute per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio dell'Ente, trasmettendone il contenuto ad altri dipendenti (se il messaggio ha contenuto lavorativo) ovvero cancellandolo (se il messaggio non ha contenuto lavorativo). Il sistema in ogni caso genererà una risposta automatica al mittente, invitandolo a reinviare il messaggio ad altro indirizzo mail dell'Ente.

Le informazioni eventualmente raccolte sono altresì utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro, compresa la verifica del rispetto del presente Regolamento, che

costituisce adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli ai sensi del Regolamento Europeo 679/16 "General Data Protection".

Art. 10 - Utilizzo dei telefoni, fax, fotocopiatrici, scanner e stampanti dell'Ente

Il dipendente è consapevole che gli Strumenti di stampa, così come anche il telefono dell'Ente, sono di proprietà del Comune di Sandrigo e sono resi disponibili all'utente per rendere la prestazione lavorativa. Pertanto ne viene concesso l'uso esclusivamente per tale fine.

10.1 Il telefono dell'Ente affidato all'utente è uno strumento di lavoro. Ne viene concesso l'uso esclusivamente per lo svolgimento dell'attività lavorativa e non sono quindi consentite comunicazioni a carattere personale e/o non strettamente inerenti l'attività lavorativa stessa. La ricezione o l'effettuazione di comunicazioni a carattere personale è consentito solo nel caso di comprovata necessità ed urgenza.

10.2 Qualora venisse assegnato un cellulare dell'Ente all'utente, quest'ultimo sarà responsabile del suo utilizzo e della sua custodia. Ai cellulari e smartphone dell'Ente si applicano le medesime regole sopra previste per gli altri dispositivi informatici (cfr. 7 "Utilizzo di personal computer"), per quanto riguarda il mantenimento di un adeguato livello di sicurezza informatica. In particolare si raccomanda il rispetto delle regole per una corretta navigazione in Internet (cfr. 8), se consentita.

10.3 Negli eventuali smartphone o tablet dell'Ente in dotazione al personale, è vietata l'installazione e l'utilizzo di applicazioni (o altresì denominate "app") diverse da quelle autorizzate dall'Ufficio Informatica.

10.4 È vietato l'utilizzo delle fotocopiatrici dell'Ente per fini personali, salvo preventiva ed esplicita autorizzazione da parte del Responsabile di Ufficio.

10.5 Per quanto concerne l'uso delle stampanti gli utenti sono tenuti a:

10.5.1 Stampare documenti solo se strettamente necessari per lo svolgimento delle proprie funzioni operative e di ritirarli prontamente dai vassoi delle stampanti comuni;

10.5.2 Prediligere le stampanti di rete condivise, rispetto a quelle locali/personali, per ridurre l'utilizzo di materiali di consumo (toner ed altri consumabili);

10.5.3 Prediligere la stampa in bianco/nero e fronte/retro al fine di ridurre i costi, se possibile.

10.6 Le stampanti e le fotocopiatrici dell'Ente devono essere spente ogni sera prima di lasciare gli uffici o in caso di inutilizzo prolungato.

10.7 Nel caso in cui si rendesse necessaria la stampa di informazioni riservate l'utente dovrà presidiare il dispositivo di stampa per evitare la possibile perdita o divulgazione di tali informazioni e persone terze non autorizzate.

Art. 11 - Assistenza agli utenti e manutenzioni

11.1 L'Servizio Informaticapuò accedere ai dispositivi informatici dell'Ente sia direttamente, sia mediante software di accesso remoto, per i seguenti scopi:

11.1.1 verifica e risoluzione di problemi sistemistici ed applicativi, su segnalazione dell'utente finale.

11.1.2 verifica del corretto funzionamento dei singoli dispositivi in caso di problemi rilevati nella rete.

11.1.3 richieste di aggiornamento software e manutenzione preventiva hardware e software.

11.2 Gli interventi tecnici possono avvenire previo consenso dell'utente, quando l'intervento stesso richiede l'accesso ad aree personali dell'utente stesso. Qualora l'intervento tecnico in loco o in remoto non necessiti di accedere mediante credenziali utente, il personale del Servizio Informatica è autorizzato ad effettuare gli interventi senza il consenso dell'utente cui la risorsa è assegnata.

11.3 L'accesso in teleassistenza sui PC della rete dell'Ente richiesto da terzi (fornitori e/o altri) deve essere autorizzato dall'Ufficio Informatica, per le verifiche delle modalità di intervento per il primo accesso. Le richieste successive, se effettuate con la medesima modalità, possono essere gestite autonomamente dall'utente finale.

11.4 Durante gli interventi in teleassistenza da parte di operatori terzi, l'utente richiedente od il personale del Servizio Informatica devono presenziare la sessione remota, in modo tale da verificare ed impedire eventuali comportamenti non conformi al presente regolamento.

Art. 12 - Controlli sugli Strumenti (art. 6.1 Provv. Garante, ad integrazione dell'Informativa ex art. 13 Reg. 679/16)

12.1 Poiché in caso di violazioni contrattuali e giuridiche, sia l'Ente, sia il singolo lavoratore sono potenzialmente perseguibili con sanzioni, anche di natura penale, l'Ente verificherà, nei limiti consentiti dalle norme legali e contrattuali, il rispetto delle regole e l'integrità del proprio sistema informatico. Il datore di lavoro, infatti, può avvalersi legittimamente, nel rispetto dello Statuto dei lavoratori (art. 4, comma 2), di sistemi che consentono indirettamente il controllo a distanza (c.d. controllo preterintenzionale) e determinano un trattamento di dati personali riferiti o riferibili ai lavoratori. Resta ferma la necessità di rispettare le procedure di informazione e di consultazione di lavoratori e sindacati in relazione all'introduzione o alla modifica di sistemi automatizzati per la raccolta e l'utilizzazione dei dati, nonché in caso di introduzione o di modificazione di procedimenti tecnici destinati a controllare i movimenti o la produttività dei lavoratori. I controlli devono essere effettuati nel rispetto dell'art. 2.2 del presente Regolamento e dei seguenti principi:

- **Proporzionalità:** il controllo e l'estensione dello stesso dovrà rivestire, in ogni caso, un carattere adeguato, pertinente e non eccessivo rispetto alla/alle finalità perseguite, ma resterà sempre entro i limiti minimi.
- **Trasparenza:** l'adozione del presente Regolamento ha l'obiettivo di informare gli utenti sui diritti ed i doveri di entrambe le parti.
- **Pertinenza e non eccedenza:** ovvero evitando un'interferenza ingiustificata sui diritti e sulle libertà fondamentali dei lavoratori, così come la possibilità di controlli prolungati, costanti o indiscriminati.

12.2 L'uso degli Strumenti Informatici dell'Ente può lasciare traccia delle informazioni sul relativo uso, come specificato nel presente Regolamento. Tali informazioni, che possono contenere dati personali eventualmente anche particolari dell'Utente, possono essere oggetto di controlli da parte dell'Ente, per il tramite del Servizio Informatica e secondo i limiti e le garanzie stabiliti dalla normativa vigente, volti a garantire esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio dell'Ente, nonché per la sicurezza e la salvaguardia del sistema informatico, per ulteriori motivi tecnici e/o

manutentivi (ad es. aggiornamento / sostituzione / implementazione di programmi, manutenzione hardware, etc.). Gli interventi di controllo sono di due tipi (di seguito descritti al punto 12.3 e 12.4) e possono permettere all'Ente di prendere indirettamente cognizione dell'attività svolta con gli strumenti.

12.3 Controlli per la tutela del patrimonio dell'Ente, nonché per la sicurezza e la salvaguardia del sistema informatico. Controlli per ulteriori motivi tecnici e/o manutentivi (ad es. aggiornamento/sostituzione/implementazione di programmi, manutenzione hardware, ecc.).

Qualora per le finalità qui sopra descritte risulti necessario l'accesso agli Strumenti e alle risorse informatiche e relative informazioni sopra descritte il personale del Servizio Informatica si atterrà al processo descritto qui di seguito (se e in quanto compatibile con lo Strumento oggetto di controllo):

- i. Avviso generico a tutti i dipendenti della presenza di comportamenti anomali che possono mettere a rischio la sicurezza del sistema informativo e richiamo all'esigenza di attenersi al rispetto del presente Regolamento.
- ii. Se il comportamento anomalo persiste, l'Ente potrà autorizzare il personale addetto al controllo, potendo così accedere alle informazioni descritte ai punti 6 – 7 – 8 – 9 con possibilità di rilevare files trattati, siti web visitati, software installati, documenti scaricati, statistiche sull'uso di risorse ecc. nel corso dell'attività lavorativa secondo le procedure stabilite dalla normativa vigente. Tale attività potrà essere effettuata in forma anonima ovvero tramite controllo del numero IP, dell'Utente e con l'identificazione del soggetto che non si attiene alle istruzioni impartite.
- iii. Qualora il rischio di compromissione del sistema informativo dell'Ente sia imminente e grave a tal punto da non permettere l'attesa dei tempi necessari, il personale del Servizio Informatica, unitamente all'amministratore di sistema nominato dal Titolare del trattamento, può intervenire senza indugio sullo strumento da cui proviene la potenziale minaccia.

12.4 Controlli per esigenze produttive e di organizzazione

Per esigenze produttive e di organizzazione si intendono – fra le altre – l'urgente ed improrogabile necessità di accedere a files o informazioni lavorative di cui si è ragionevolmente certi che siano disponibili su risorse informatiche di un Utente (quali file salvati, posta elettronica, chat, SMS, ecc) che non sia reperibile, in quanto ad esempio assente, temporaneamente irreperibile ovvero cessato.

Qualora risulti necessario l'accesso alle risorse informatiche e relative informazioni descritte ai punti 6 – 7 – 8 – 9 il Responsabile del trattamento dei dati personali, per il tramite del Servizio Informatica, si atterrà alla procedura descritta qui di seguito (se e in quanto compatibile con lo Strumento oggetto di controllo):

- i. Invio di una comunicazione scritta da parte del Responsabile del Servizio competente che comprovi le necessità produttive e di organizzazione che richiedano l'accesso allo Strumento.
- ii. In ogni caso l'accesso ai documenti presenti nella risorsa è limitato a quanto strettamente indispensabile alle finalità produttive e di organizzazione del lavoro.
- iii. Incarico al Servizio Informatica di accedere alla risorsa con credenziali di Amministratore ovvero tramite l'azzeramento e la contestuale creazione di nuove credenziali di autenticazione dell'Utente interessato, con avviso che al primo accesso alla risorsa, lo stesso dovrà inserire nuove credenziali.

- iv. Qualora indirettamente si riscontrino file o informazioni anche personali, esse potranno essere altresì utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro, considerato che il presente Regolamento costituisce adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli, sempre nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento Europeo 679/16 "General Data Protection".

Tutti i controlli sopra descritti avvengono nel rispetto del principio di necessità e non eccedenza rispetto alle finalità descritte nel presente Regolamento.

In caso di nuovo accesso da parte dell'utente allo Strumento informatico oggetto di controllo, lo stesso dovrà avvenire previo rilascio di nuove credenziali (salvo diverse esigenze tecniche).

Qualora indirettamente si riscontrino file o informazioni anche personali, esse potranno essere altresì utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro, considerato che il presente Regolamento costituisce adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli, sempre nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento Europeo 679/16 "General Data Protection".

Art. 13 - Conservazione dei dati

13.1 In riferimento agli articoli 5 e 6 del Reg. 679/16 e in applicazione ai principi di diritto di accesso, legittimità, proporzionalità, sicurezza ed accuratezza e conservazione dei dati, le informazioni relative all'accesso ad Internet e dal traffico telematico (log di sistema e log di firewall), la cui conservazione non sia necessaria, saranno cancellati entro i termini indicati nel presente Regolamento, salvo esigenze tecniche o di sicurezza; o per l'indispensabilità dei dati rispetto all'esercizio o alla difesa di un diritto in sede giudiziaria o, infine, all'obbligo di custodire o consegnare i dati per ottemperare ad una specifica richiesta dell'autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria.

13.2 La Ente si impegna ad assumere le misure di sicurezza nel trattamento e nella conservazione di tale tipologia di dati alla luce di quanto stabilito dal Legislatore.

Art. 14 - Partecipazioni a Social Media

14.1 L'utilizzo a fini promozionali di Facebook, Twitter, LinkedIn, ed altri sistemi di social network, dei blog e dei forum, anche professionali (ed altri siti o social media) è gestito ed organizzato esclusivamente dall'Ente attraverso specifiche direttive ed istruzioni operative al personale a ciò espressamente addetto, rimanendo escluse iniziative individuali da parte dei singoli utenti o collaboratori.

14.2 Fermo restando il diritto della persona alla libertà di espressione, l'Ente ritiene comunque opportuno indicare agli utenti alcune regole comportamentali, al fine di tutelare tanto la propria immagine ed il patrimonio dell'Ente, anche immateriale, quanto i propri collaboratori, i propri clienti e fornitori, gli altri partners, oltre che gli stessi utenti utilizzatori dei social media, fermo restando che è vietata la partecipazione agli stessi social media durante l'orario di lavoro.

14.3 Il presente articolo deve essere osservato dall'Utente sia che utilizzi dispositivi messi a disposizione dall'Ente, sia che utilizzi propri dispositivi, sia che partecipi ai social media a titolo personale, sia che lo faccia per finalità professionali, come dipendente dell'Ente.

14.4 La condivisione dei contenuti nei social media deve sempre rispettare e garantire la segretezza sulle informazioni dell'Ente, nel rispetto del segreto d'ufficio, segreto professionale e privacy.

Art. 15 - Inosservanza del regolamento

15.1 È fatto obbligo a tutti i dipendenti/collaboratori di osservare le disposizioni portate a conoscenza con il presente Regolamento.

15.2 Il mancato rispetto o la violazione delle regole contenute nel presente regolamento è perseguibile con provvedimenti disciplinari, nonché con le azioni civili e penali consentite.

Art. 16 - Utilizzo degli strumenti informatici da parte degli amministratori

16.1 Qualora i servizi di accesso ad internet e/o di utilizzo della posta elettronica siano messi a disposizione degli amministratori per l'espletamento dei compiti connessi alla loro funzione, questi sono tenuti al rispetto delle regole contenute nel presente regolamento.

Art. 17 - Disposizioni finali

17.1 Tutti i dipendenti/collaboratori possono proporre, quando ritenuto necessario, integrazioni e modifiche al presente Regolamento tramite comunicazione scritta al Segretario comunale.